

Codice A1409C

D.D. 11 aprile 2022, n. 621

Autorizzazione all'inserimento nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, ai sensi del D.L. 3 dicembre 2014 n. 199, della Ditta HY LINE ITALIA s.r.l. Società Agricola codice aziendale 011VC703 di BIANZE' (VC).



ATTO DD 621/A1409C/2022

DEL 11/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Autorizzazione all'inserimento nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, ai sensi del D.L. 3 dicembre 2014 n. 199, della Ditta HY LINE ITALIA s.r.l. Società Agricola codice aziendale 011VC703 di BIANZE' (VC).

Il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, in particolare l'art. 114, ha conferito alle Regioni e alle Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato. In particolare con nota n. 600.7/24400/AG/505 del 25/6/01 il Ministero della Salute ha precisato che le Regioni debbono provvedere al rilascio delle autorizzazioni sulla base di domande ad esse presentate direttamente.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 50945 del 29 dicembre 2010 "Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile", ha attuato le condizioni di produzione, commercializzazione e trasporto delle uova da cova e pulcini di volatili da cortile sul territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi.

Visto il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n.199 di attuazione della Direttiva 2009/158/CE, che ha dettato le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi Terzi di pollame e uova da cova.

Considerato che con il Decreto legislativo 3 dicembre 2014 n. 199, sono state inoltre stabilite le caratteristiche strutturali e funzionali richieste agli "Stabilimenti per l'allevamento di pollame da reddito" e sono state stabilite le modalità per l'attribuzione dei numeri di riconoscimento.

Vista l'O.M. 21/04/2021, proroga e modifica dell'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive

modificazioni, concernente “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”.

Dato atto che il signor GRAZIANI MASSIMO (omissis), in qualità di Legale rappresentante della Ditta HY LINE ITALIA s.r.l. Società Agricola ha chiesto che l'azienda soccidaria, sita nel comune di BIANZE' (VC) Località Cascina Riotta n. 20, codice aziendale 011VC703 sia inserita nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, ai sensi del Decreto legislativo 3 dicembre 2014 n. 199. Detta azienda risulta avere come detentore la signora GREPPI MARGHERITA (omissis)

A seguito di tale istanza il Servizio Veterinario dell'ASL VC ha eseguito le verifiche istruttorie recandosi presso lo stabilimento succitato per accertare l'esistenza delle condizioni per ottemperare alla richiesta. Le strutture sono risultate conformi a quanto stabilito dal Decreto legislativo 3 dicembre 2014 n. 199, dal Decreto n. 221 del 29/4/98, dall'O.M. del 21/04/2021 e dal Piano Nazionale Salmonella 2022-2024.

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente, e trasmesso in data 1 marzo 2022 con prot. n. 12134.

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L. R. n. 23/2008;
- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/2001;

determina

di autorizzare lo stabilimento di moltiplicazione, della Ditta HY LINE ITALIA s.r.l. Società Agricola, sito nel comune di BIANZE' (VC), identificato con il codice aziendale 011VC703, dove si producono uova da cova da galline della specie *Gallus gallus*, agli scambi intracomunitari ed all'esportazione verso Paesi Terzi di pollame (Decreto legislativo 3 dicembre 2014 n. 199);

di assegnare il codice aziendale IT 011VC703 attribuito ai sensi della nota ministeriale n. 600.7/24400/AG/505 del 25/6/01.

L'autorizzazione è soggetta a:

- sospensione in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge succitate, nonché in caso di violazione di altre norme veterinarie ed è ripristinata solo previo accertamento della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione;

- revoca in caso di reiterate violazioni alle norme di cui al punto a), ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica e/o la salute animale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

IL DIRIGENTE

(A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio